



Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

A.C. 1693

Dossier n° 239 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
13 novembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1693
Titolo:	Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'[A.C. 1693](#), come modificato nel corso dell'esame in sede referente, apporta modifiche al codice penale, sostituendo integralmente l'art. 609-*bis* rubricato "**Violenza sessuale**".

Il provvedimento si compone di un unico articolo, integralmente sostituito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia.

Per quanto attiene alla struttura del reato, la novella modifica gli elementi essenziali del delitto introducendo la nozione di **assenza di consenso libero ed attuale**. Infatti, il fatto di reato risulta ora integrato dalla condotta di colui che, **senza il consenso libero e attuale di un'altra persona**, compie su quest'ultima o le fa compiere o subire atti sessuali. Viene, in questo modo, superato il concetto di violenza sessuale come atto necessariamente compiuto con l'uso di violenza, minaccia ovvero abusando della propria autorità.

Rimane invece ferma l'attuale cornice edittale prevista dal vigente art. 609-*bis* c.p., prevedendosi la **reclusione da sei a dodici anni**.

E' quindi previsto (**secondo comma**) che la stessa pena si applichi quando il fatto è realizzato con determinate modalità o al ricorrere di specifiche condizioni, ovvero:

- 1) se il reato è commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità.
- 2) se il delitto è commesso abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto;
- 3) se il colpevole ha tratto in inganno la persona offesa, sostituendosi ad altra persona.

Il nuovo art. 609-*bis* c.p., infine, mantiene la previsione di una **circostanza attenuante**, ad effetto speciale, nei **casi di minore gravità**. In tali ipotesi, analogamente a quanto previsto dal vigente art. 609-*bis* c.p., la pena è diminuita in misura **non eccedente i due terzi (terzo comma)**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di **ordinamento civile e penale** (art. 117, secondo comma, lett. I), Cost.).

Cost239	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✉ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✉ CD_giustizia